

RG N 13/2024

RG N 14/2024

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (cc))

Sent. n. 89/2024 pubbl. il 12/09/2024

Rep. n. 103/2024 del 12/09/2024



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG P.U. 62-1/2024

Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - riunito nella camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Gennaro BEATRICE - Presidente f.f. rel. -

dr.ssa Rosa PADUANO - Giudice -

dr.ssa Federica PELUSO - Giudice -

nel procedimento unitario n. RG 62-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

Schembri Gianluca (C.F. SCHGLC82D20F839S), nato a Napoli (Na) il 20 aprile 1982 e **Mainardi Maria Grazia** (C.F. MNRMGR80R45F912D), nata il 05/10/1980 a Nocera Inferiore (SA), entrambi residenti in Casalnuovo di Napoli (Na), via Lagno n. 46, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri, presso il cui indirizzo email pec e presso il cui studio in Salerno alla via G. Garibaldi n.124/2 sono elettivamente domiciliati;

ha pronunciato la presente

SENTENZA

LETTO il ricorso proposto dai coniugi Schembri Gianluca e Mainardi Maria Grazia che, dopo aver rinunciato all'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di tipo familiare, hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

RITENUTA la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in Casalnuovo di Napoli e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;

RILEVATO che i ricorrenti sono debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a



liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

RITENUTO, pertanto, che gli stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, 1° comma, 2, 1° comma, lett. c) e 268, 1° comma, CCII, sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

RITENUTO che i ricorrenti sono legittimati a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 66 CCII, in quanto coniugi conviventi, anche a prescindere dal fatto che il sovraindebitamento ha un'origine comune;

RILEVATO che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione necessaria al fine di ricostruire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, con l'inventario di tutti i beni, l'elenco dei creditori, comprensivo dell'indicazione delle somme dovute, le dichiarazioni dei redditi e le entrate del nucleo familiare;

RILEVATO che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Antonio Grosso, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, anche a seguito dell'integrazione depositata il 26 luglio 2024;

RILEVATO che non è applicabile al caso di specie il limite di 50.000,00 euro di debiti di cui all'art. 268 CCII, peraltro superato, in quanto il ricorso non è stato presentato da un creditore;

RITENUTO, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

RITENUTO che, giusta il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

RITENUTO che la concreta determinazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria (in particolare relativa alle spese necessarie alla produzione del reddito e ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), sentito il liquidatore;

P.Q.M.

LETTI gli artt. 268 e ss. CCI;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Schembri Gianluca (C.F. SCHGLC82D20F839S), nato a Napoli (Na) il 20 aprile 1982 e **Mainardi Maria Grazia** (C.F. MNRMGR80R45F912D), nata il 05/10/1980 a Nocera Inferiore (SA);

NOMINA



Il dott. Gennaro BEATRICE Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA

Liquidatore il dott. Antonio Grosso;

ORDINA

ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendoli che si applica l'art. 10, co. 3, CCII;

ORDINA

ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DÀ ATTO

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, fermo restando il diritto del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti ai sensi dell'art. 216, co. 10, c.c.i.i., applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275, secondo comma, c.c.i.i.;

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i



crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Nola;

DISPONE



che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2024.

Il Presidente est.

(dott. Gennaro BEATRICE)

